



Regione Umbria

SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'UMBRIA DI DOMENICA 31 MAGGIO 2015

Il presente documento contiene le direttive che i Comuni devono osservare ai fini del rimborso da parte della Regione delle spese anticipate per l'organizzazione e l'attuazione delle elezioni del Presidente della Giunta Regionale e dell'Assemblea legislativa dell'Umbria indette per domenica 31 maggio 2015, di seguito denominate "elezioni regionali".

1. Rimborso delle spese anticipate dai Comuni per l'attuazione delle elezioni regionali.

Ai Comuni in cui si svolgono solo le elezioni regionali, le spese a carico della Regione sono rimborsate sulla base di un rendiconto da presentarsi direttamente alla Regione, secondo le indicazioni contenute nel presente documento.

Nel caso di contemporaneità delle elezioni regionali con altre consultazioni elettorali, il rendiconto dei Comuni deve essere trasmesso, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 21 della legge n. 108/1968, al competente organo statale, secondo le indicazioni contenute nelle circolari ministeriali e prefettizie inerenti la materia. A riparto esecutivo, la Regione provvede al rimborso della quota di sua competenza.

Si ricorda preliminarmente che:

- > per quanto concerne la sottoscrizione da parte degli elettori della presentazione delle liste regionali, l'art. 9, comma 5, legge 108/1968, come modificata dalla legge regionale n. 4/2015, dispone che ogni comune assicura agli elettori di qualunque comune della Regione la possibilità di sottoscrivere le liste dei candidati, **durante l'orario di funzionamento dei propri uffici**. In conseguenza di ciò non è prevista l'apertura degli uffici comunali al di fuori dei suddetti orari e nei giorni festivi, incluso il 25 aprile; fanno eccezione l'intera giornata di venerdì 1° maggio e la mattina di sabato 2 maggio, ricadendo in tale periodo il termine perentorio per la presentazione delle candidature a Presidente della Giunta regionale e delle liste regionali;
- > per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o per il loro rinnovo o la consegna dei duplicati, l'art. 1, comma 400, lettera g), legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) ha stabilito la riduzione del periodo di apertura dell'ufficio elettorale comunale da cinque giorni (previsti dall'abrogato art. 9 del d. P. R. n. 299/00) a due giorni antecedenti la consultazione (dalle ore nove alle ore diciotto) e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto;
- > sempre per il contenimento delle spese della pubblica amministrazione, la lettera h) della norma sopra citata ha apportato modifiche alla disciplina della propaganda elettorale di cui alla legge 4 aprile 1956, n. 212, semplificando il regime delle affissioni di propaganda elettorale nei periodi elettorali. A tal fine, non è più consentita l'attività di affissioni elettorali negli spazi gratuiti da parte dei soggetti che non partecipano direttamente alla competizione elettorale (cosiddetti "fiancheggiatori"), essendo tale forma di propaganda una costosa duplicazione di spazi per le affissioni. Vengono inoltre ridotti gli spazi gratuiti di propaganda diretta spettanti alle liste partecipanti alle consultazioni, che attualmente risultano essere di numero troppo elevato.



Regione Umbria

2. Spese riconosciute dalla Regione e rendicontabili da parte dei Comuni in cui svolgono solo le elezioni regionali.

Le spese anticipate dai Comuni in cui si svolgono solo le elezioni regionali, rimborsabili dalla Regione, sono suddivise nelle seguenti categorie:

A - Compensi ai componenti dei seggi elettorali.

Le spese per i compensi dovuti ai componenti di seggio sono rimborsate nelle misure previste dall'art. 1 della legge n. 70/1980, così come sostituito dall'art. 3, comma 1, della legge n. 62/2002, salve successive modificazioni. Secondo quanto stabilito dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147, art. 1, comma 400, lettera i), il presidente della Corte d'appello nomina i presidenti di seggio, ove possibile, tra i residenti nel comune in cui sono ubicati gli uffici elettorali di sezione. Qualora ciò non sia possibile, è ammesso a rimborso il trattamento di missione spettante ai presidenti di seggio, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 70/1980, nella misura spettante ai dirigenti dello Stato e con le limitazioni introdotte dall'art. 1, comma 213, della legge n. 266/2005.

B - Retribuzione di prestazioni straordinarie rese dal personale comunale .

Le spese per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali addetti ai servizi elettorali sono autorizzate nel rispetto dell'art. 15 del D.L. n. 8/1993, convertito con la legge n. 68/93, del contratto collettivo di lavoro del comparto e delle altre vigenti disposizioni, modificate successivamente con legge 27 dicembre 2013 n. 147, art. 1, comma 400, lettera d), che disciplina la durata elettorale utile ai fini del lavoro straordinario "dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto giorno successivo alla stessa data". Nel caso delle elezioni regionali 2015 il periodo ricompreso va pertanto dal 6 aprile al 5 giugno 2015, ricordato comunque che l'autorizzazione è resa con apposita determinazione da adottare preventivamente, come dispone la legge 27 dicembre 2013 n. 147, art. 1, comma 400, lettera d), numero 2.

C - Assunzione di personale a tempo determinato.

Il personale assunto a tempo dterminato deve essere ritenuto indispensabile per sopperire ad esigenze straordinarie connesse con le elezioni regionali.

Non saranno rimborsate spese di personale inerenti contratti che non diano luogo a rapporto di lavoro subordinato con l'ente stesso, con l'acquisizione dello status di pubblico dipendente.

È ammessa a rimborso la sola spesa relativa al periodo di tempo strettamente necessario per lo svolgimento degli adempimenti elettorali, fermo restando che il rimborso della spesa è limitato, come tempo massimo, al periodo intercorrente tra il cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto giorno successivo alla stessa data.

D - Stampati e manifesti non forniti dalla Regione.

Il rimborso è limitato agli eventuali stampati, o prodotti di software sostitutivi, e manifesti indispensabili per le necessità del servizio elettorale, alla cui fornitura si debba provvedere a cura dei singoli Comuni.



Regione Umbria

E - Trasporti vari e per operazioni di montaggio/smontaggio delle cabine elettorali.

Il trasporto del materiale di arredamento dai locali di deposito ai seggi e viceversa, nonché dell'altro materiale elettorale occorrente può essere effettuato con mezzi noleggiati ovvero di proprietà del Comune. Le spese devono essere debitamente documentate e ritenute congrue dal competente funzionario dell'ente.

Sono rimborsabili le spese relative ai trasporti che si rendessero necessari nei giorni della votazione ed in quelli precedenti e successivi, con particolare riferimento all'organizzazione del servizio per la raccolta delle notizie, al collegamento con le sezioni elettorali dislocate in frazioni e località distanti dalla sede comunale ed al recapito dei plichi elettorali da effettuarsi a cura delle sezioni elettorali dei comuni.

F – Allestimento egli spazi per la propaganda elettorale

Sono comprese in questa voce anche le spese per l'acquisto di materiale di consumo vario occorrente per la installazione dei tabelloni per la propaganda elettorale.

G - Allestimento dei seggi elettorali

Sono rimborsabili le spese per l'allestimento dei seggi, ivi comprese quelle per l'acquisto di materiale di consumo vario, ritenuto assolutamente indispensabile.

L'eventuale affitto di locali destinati ai seggi è rimborsato per il solo periodo dal giorno precedente l'insediamento del seggio a quello successivo al termine delle operazioni del seggio. La spesa deve essere dichiarata congrua dal competente funzionario dell'ente e il contratto di affitto deve essere preventivamente stipulato per iscritto.

H - Spese postali e telegrafiche inerenti le elezioni

Tra le spese postali e telegrafiche sono comprese anche quelle per la revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali. È previsto inoltre il rimborso delle spese per la consegna delle tessere elettorali tramite Poste Italiane S.p.A. o concessionari del Ministero delle Comunicazioni, previa apposita convenzione che sarà stipulata a cura del Ministero dell'Interno.

I - Spese per il personale A.T.A.

Valgono in questo caso le disposizioni contenute nelle circolari emanate nel tempo dal Ministero dell'Interno – Direzione Centrale per i Servizi Elettorali, anche per quanto riguarda i relativi compensi ed oneri.

Si ricorda che per il personale in questione non è ammesso il rimborso del lavoro straordinario.

L - Altre spese

Sono ammesse a rimborso altre spese non contemplate nella casistica precedente, a condizione che riguardino oneri effettivamente sostenuti per specifici adempimenti organizzativi affidati ai Comuni, in misura riconosciuta



Regione Umbria

congrua dai competenti funzionari, per i quali sia dimostrabile, con formale documentazione, l'oggettiva necessità per l'organizzazione e lo svolgimento della consultazione.

Tra le "Altre spese" rientrano anche gli oneri effettivamente sostenuti per i collegamenti telefonici straordinari nei giorni della votazione e per la raccolta dei dati. In caso di utilizzo di telefoni cellulari, sono rimborsabili esclusivamente le spese per il noleggio degli stessi. I relativi contratti di noleggio dovranno recare espressamente la causale "Elezioni regionali 2015" ed essere stipulati per il periodo di tempo strettamente necessario.

Sono rimborsate, e vanno dichiarate sempre nella categoria "Altre spese", anche le eventuali spese per buoni pasto distribuiti ai dipendenti impegnati nelle operazioni elettorali che effettuano turni di lavoro straordinario secondo le modalità e nei limiti di cui al precedente punto B.

3. Spese non ammissibili.

Non sono rendicontabili e, quindi, non ammesse a rimborso le spese inerenti a:

- Acquisto di stampati, manifesti e software di sporadico uso e scarso contenuto;
- Fornitura di nuove cabine elettorali;
- Fornitura di nuovi tabelloni per affissioni di propaganda elettorale;
- Fornitura di bandiere, transenne, tavoli ed altri arredi per le sezioni elettorali comunali, né quelle per l'affitto di locali comunali per dette sezioni o per quelli adibiti ad uso diverso da quello di sezione elettorale;
- Ricariche telefoniche, data l'impossibilità di riscontrare l'effettivo, esclusivo utilizzo per le esigenze elettorali;
- Allestimento di sale stampa o di strutture per la diffusione dei dati comunali, compreso il noleggio o l'acquisto di apparecchiature tecniche (schermi, video, stampanti, PC, ecc.) e di software;
- Oneri conseguenti all'espletamento di funzioni per i quali le leggi già prevedono la competenza comunale a sostenerli.

4. Termini e modalità di rendicontazione delle spese elettorali alla Regione da parte dei Comuni in cui si svolgono solo elezioni regionali.

Per i Comuni in cui si svolgono solo le elezioni regionali il rendiconto delle spese elettorali sostenute deve essere presentato alla Regione Umbria sulla base della modulistica allegata alla presente Direttiva, **entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di svolgimento delle elezioni regionali** (art. 21, legge n. 108/1968).

I modelli in questione debbono essere debitamente sottoscritti **CON FIRMA DIGITALE** dai Responsabili degli uffici Elettorale e Ragioneria e **debbono essere corredati di copia conforme all'originale di tutta la documentazione amministrativa e contabile giustificativa delle spese sostenute.**

Modello 1 – Riepilogo generale delle spese

Contenente il riepilogo generale delle spese elettorali di cui si chiede il rimborso, articolato secondo le categorie sopra indicate e recante in calce le seguenti dichiarazioni:



Regione Umbria

del Responsabile dell'Ufficio Elettorale

- che tutte le spese sono pertinenti agli adempimenti organizzativi delle elezioni regionali;

del Responsabile della Ragioneria

- che le spese esposte nel prospetto sono correttamente annotate nelle scritture contabili del Comune,
- che sono state rispettate le formalità e i limiti per la stipulazione dei contratti e le norme riguardanti la specifica materia contrattuale,
- che le tipologie di spesa sono comprese fra quelle esclusivamente previste dalle leggi e circolari in materia,
- che non si hanno altre spese per le quali chiedere il rimborso.

Modelli 2 (A – L) – Prospetti riassuntivi

Il modelli, redatti secondo i formati in allegato, contengono i prospetti riassuntivi di ogni singola categoria di spesa indicata nel Modello 1 (voci A – L). Laddove per una o più categorie di spesa non fosse sufficiente una sola pagina per riepilogare gli oneri sostenuti è possibile far seguire una o più pagine aggiuntive numerate progressivamente. Tutte le pagine recanti i prospetti riassuntivi debbono essere debitamente sottoscritte, **CON FIRMA DIGITALE** e con l'indicazione leggibile obbligatoria della qualifica e del nominativo del sottoscrittore.

Avvertenza importante

Con riferimento alla documentazione da trasmettere per il rimborso delle spese sostenute, si ricorda che il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali, ha emanato la circolare n. 4 del 19 febbraio 2015 sulla "*Documentazione rendiconti spese elettorali anticipate dai comuni. Dematerializzazione dei documenti*", e che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con circolare n. 3 del 20 gennaio 2014, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (disponibile sul sito internet del Dipartimento medesimo), ha individuato le modalità di trasmissione della suddetta documentazione mediante supporti informatici ed ha fornito gli elementi utili ai fini della trasmissione telematica della documentazione.

In particolare, è stato precisato che la trasmissione telematica dei documenti deve avvenire nel rispetto di taluni imprescindibili requisiti, quali l'utilizzo della posta elettronica certificata, in quanto in grado di identificare univocamente il mittente ed il destinatario di un messaggio e di attestarne i momenti di invio e ricezione, e l'utilizzo della firma digitale, in quanto meccanismo riconosciuto dall'ordinamento per sottoscrivere, in formato elettronico, un documento informatico, attestandone l'autenticità e la provenienza. Pertanto, per la piena efficacia giuridica della trasmissione telematica, le due condizioni (**PEC e firma digitale**), che soddisfano il requisito della forma scritta, devono sussistere contestualmente.

A tal fine, sulle copie informatiche dei documenti da inviare, siano essi in origine analogici oppure informatici, dovrà essere apposta (singolarmente, su ciascuna delle copie) o associata (collettivamente, ad un insieme di copie) la firma digitale del responsabile del servizio, che attesti la conformità agli originali.



Regione Umbria

Gli enti che non possono provvedere alla trasmissione telematica della documentazione, essendo la dimensione degli atti da allegare superiore alla dimensione massima dei messaggi ammessa dal sistema di posta elettronica certificata, dovranno memorizzare i documenti informatici, completi della necessaria firma digitale del responsabile del servizio, su CD-ROM. Questi ultimi, al fine di soddisfare i caratteri di certezza dell'invio e della ricezione richiesti, dovranno essere trasmessi nelle forme tradizionali quali allegati di una nota cartacea e spediti alla Regione per posta raccomandata o mediante consegna a mano. Tale modalità, in ogni caso, è da considerarsi residuale e solo se ne ricorrono i presupposti sopra richiamati.

La consegna a mano deve essere effettuata direttamente al Servizio regionale sotto indicato, esclusivamente nel seguente orario: nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12. All'atto della consegna a mano sarà rilasciata apposita ricevuta.

Regione Umbria
Direzione Risorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie e strumentali
Servizio Affari Generali della Presidenza e Politiche di Genere
Corso Vannucci 96 – 3° piano
06121 Perugia

Ove ricorra il caso di invio con lettera raccomandata, ai fini del rispetto del termine di presentazione farà fede la data del timbro postale di spedizione.

6. Modalità di verifica

L'Amministrazione regionale provvede alla verifica dei rendiconti in base alle norme di legge, alle circolari in materia, alle indicazioni contenute nel presente documento e dispone la liquidazione delle spese ammesse al rimborso.

Ai fini della esatta determinazione delle suddette spese e della loro successiva liquidazione, entro i 10 giorni successivi al ricevimento del rendiconto l'Amministrazione regionale può chiedere ai Comuni interessati di trasmettere eventuali chiarimenti e/o integrazioni in merito alla documentazione presentata, come previsto dalla legge regionale n. 8/2011.

In carenza della trasmissione di quanto sopra indicato l'Amministrazione regionale provvede *alla liquidazione delle sole spese risultate ammissibili in modo incontrovertibile a seguito della verifica della documentazione disponibile*.